

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1360)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 novembre 1973 (V. Stampato n. 1534)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 novembre 1973*

**Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza
in servizio di prima nomina**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i giovani che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) non abbiano superato il 26° anno di età e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline nautiche.

Il corso non può avere durata superiore a mesi cinque.

La durata del servizio di prima nomina è determinata dal Ministro per le finanze e non può, comunque, essere inferiore a dieci mesi.

Art. 2.

Il concorso previsto dal secondo comma del precedente articolo è indetto, entro i limiti numerici fissati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, con decreto del Ministro per le finanze, che ne fissa le norme di svolgimento e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

Le norme sullo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I relativi programmi sono determinati dal comandante generale.

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso allievi ufficiali con determinazione del Ministro per le finanze.

Coloro che siano dimessi dal corso perdono la qualifica di allievo ufficiale della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presi-

dente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237.

Art. 3.

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'esercito.

Art. 4.

Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento della guardia di finanza, che non prestano servizio di prima nomina, dalle categorie dei militari in congedo del Corpo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.